

Sent. 7910/07
Rep. 6333/07



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa M.L.Padova
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.68631/01 R.G., avente ad oggetto una domanda di
simulazione promossa da

[REDACTED]

l'avv. M. Clara

- ATTORI -

CONTRO

[REDACTED] in proprio e nella qualità di esercente la
potestà sul minore [REDACTED]
entrambi con l'avv. S. Beccari

- CONVENUTI -

E

[REDACTED]

- CONVENUTO CONTUMACE -

CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come nei rispettivi fogli allegati al verbale di udienza 29.11.2006.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri [redacted] convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la sig.ra [redacted] in proprio ed in veste di esercente la potestà sul proprio figlio minore [redacted] nonché il sig. [redacted], chiedendo che venisse accertata e dichiarata la simulazione relativa – quanto all'indicazione della persona fisica dell'acquirente – dell'atto di compravendita immobiliare a rogito notaio G. [redacted] in data 12 novembre 1998, avente ad oggetto l'appartamento sito in Milano, [redacted], meglio identificato nell'atto introduttivo del giudizio.

Si costituiva in giudizio la sig.ra [redacted] nella duplice veste, contestando la fondatezza delle argomentazioni svolte ex adverso, nonché delle consequenziali domande proposte da parte attrice, di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.

Nonostante la ritualità della notificazione della citazione ed il rispetto dei termini a comparire, non si costituiva in giudizio il sig. [redacted] pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.

In corso di causa veniva emesso ordine di esibizione ex art.210 cpc ed ammesso l'interpello del convenuto contumace [redacted], che non si presentava nonostante la ritualità della sua convocazione.

Quindi la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra richiamate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' un dato acquisito – poiché documentalmente provato e non contestato - il fatto che la sig.ra [redacted] è stata condannata – con sentenza



definitiva – per il reato di circonvenzione di incapace in danno di [REDACTED] – marito e padre degli attori. Altrettanto pacifica è la circostanza che la convenuta [REDACTED] – pur condannata al risarcimento dei danni per il reato di cui è stata ritenuta responsabile – nulla ha ancora corrisposto ai danneggiati odierni attori.

Sulla base di tale premessa in fatto i sigg.ri [REDACTED] agiscono nel presente giudizio per ottenere la declaratoria di simulazione relativa di una compravendita immobiliare sull'assunto che la convenuta avrebbe venduto due appartamenti di sua proprietà proprio allo specifico scopo di sottrarre ogni possibilità agli attori di soddisfarsi sugli stessi del danno subito; che allo stesso scopo essa avrebbe al contempo acquistato, con il ricavato della vendita, l'immobile di [REDACTED] intestandolo però fittiziamente al figlio minore a favore del quale ultimo sarebbe stata fatta figurare una donazione inesistente, da parte dei nonni materni, della provvista necessaria all'acquisto.

Ciò premesso occorre osservare che l'avvenuta vendita da parte della sig.ra [REDACTED] dei due appartamenti di sua proprietà, siti in Milano rispettivamente in [REDACTED], non è contestata, così come pacifico è l'acquisto a nome del minore [REDACTED] dell'immobile [REDACTED]

La tesi della simulazione relativa – quanto a quest'ultimo atto – sostenuta dagli attori si fonda sull'inesistenza della donazione della provvista necessaria a tale ultimo acquisto, che i nonni materni [REDACTED] [REDACTED] avrebbero compiuto in favore del nipote [REDACTED]. Il denaro utilizzato per pagare il corrispettivo della compravendita sarebbe infatti stato proprio quello ricavato dalla [REDACTED] dalla vendita delle due unità immobiliari che erano di sua proprietà.

Alla luce di tale prospettazione dunque la tesi della simulazione si fonda tutta sull'inesistenza della donazione da parte dei nonni in favore del nipote. Se però – come nella specie risulta documentato (doc.2 della convenuta [REDACTED]) – la donazione che gli attori assumono inesistente

è avvenuta con atto formale notarile e non già semplicemente con la dazione materiale del denaro, la domanda di simulazione della compravendita non può prescindere dall'accertamento della simulazione anche dell'atto presupposto, rappresentato dall'atto notarile di donazione. Relativamente a quest'ultimo, però, manca ogni domanda da parte degli attori e dunque sul punto è preclusa qualsiasi indagine da parte di questo giudice. Ciò comporta che non sia possibile procedere ad esaminare la domanda di simulazione, in quanto l'atto pretesamente simulato (per simulazione relativa) è fondato su di un atto negoziale formalmente esistente ed efficace.

Ne consegue il rigetto della domanda attorea.

Considerata la peculiarità della vicenda alla base della presente azione giudiziaria, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

p. q. m.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta la domanda di parte attrice e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Milano, 04.06.2007.

Il Giudice

